



Repertorio n. 15428

Raccolta n. 10407

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

NAZIONALE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ADA CON PER LA PROMOZIONE SOCIALE - APS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto

del mese di luglio

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

18 luglio 2019

Avanti a me Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,

Registrato a Albano Laziale

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

il 22/07/2019

Velletri e Civitavecchia,

N. 11898

sono presenti i Signori:

Serie 1/T

1) Alberto ORANGES nato a Roma il 9 aprile 1952 e resi-

Euro 200,00

dente in Trevi nel Lazio (Frosinone), Via per Trevi SC, codi-

ce fiscale RNG LRT 52D09 H501H

2) Giovanni ORSINI nato ad Avezzano (L'Aquila) il 17

giugno 1949 ed ivi residente in Via dei Piceni n. 7, codice

fiscale RSN GNN 49H17 A515J;

3) Cecilia DE LAURENZI nata a Roma il 19 dicembre 1967 e

qui vi residente in Via Giacomo Trevis n. 70, codice fiscale

DLR CCL 67T59 H501W;

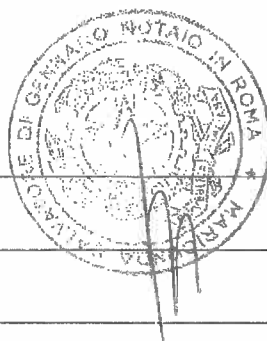
4) Francesco BARRA nato a Somma Vesuviana (Napoli) il

giorno 11 settembre 1949 ed ivi residente in Via Palmentole

n. 6, codice fiscale BRR FNC 49P11 I820A;

	5) Vito CHIECO nato a Bari il 26 marzo 1970 e residente	
	in Bitrito (Bari), Via Petrarca n. 3, codice fiscale CHC VTI	
	70C26 A662V;	
	6) Giovanni Biagio CIARLONE nato a Sperlonga (Latina) il	
	3 luglio 1952 e residente in Latina, Via IV Novembre n. 72,	
	codice fiscale CRL GNN 52L03 I892C;	
	7) Norberto Maria FILIPPIDI nato a Rodi (Grecia) il	
	giorno 8 ottobre 1937 e residente in Roma, Via delle Cave n.	
	82, codice fiscale FLP NBR 37R08 Z115H;	
	8) Vittorio CAMPANA nato ad Avezzano il 5 marzo 1945 ed	
	ivi residente in Via Pereto n. 73, codice fiscale CMP VTR	
	45C05 A515B;	
	9) Maria BENEDETTINI nata a Pescina (L'Aquila) il 29	
	marzo 1949 e residente in Avezzano, Via Pereto n. 73, codice	
	fiscale BND MRA 49C69 G492P.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale dei compa-	
	renti i quali con il presente atto convengono e stipulano	
	quanto segue:	
	Art. 1	
	(Costituzione della Associazione)	
	E' costituita su iniziativa dei componenti, una asso-	
	ciatione di Promozione Sociale denominata	
	" <u>ADA con per la promozione sociale - APS</u> ".	
	L'Associazione, quale ente del terzo settore non com-	
	merciale e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della	
	2	

Costituzione Italiana ed costituita a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).



Art. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

La sede sociale viene stabilita in Via Po n. 162.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

(Durata della Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi social-

mente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nello
statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 4

(Finalità della Associazione)

L'Associazione è una libera associazione democratica,
indipendente, apartitica e aconfessionale che non persegue
fini di lucro. In essa, a tutti i livelli, vige il principio
di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di ugua-
glianza e pari opportunità.

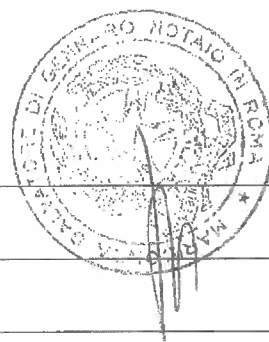
L'Associazione non è una formazione o un'associazione
politica, né un'associazione sindacale o professionale, di
rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro,
e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei
suddetti enti.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di ca-
rattere sociale, civile e culturale anche al fine di sostene-
re l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche
in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i
livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione so-
ciale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno
sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati e di
terzi, le attività di interesse generale di cui infra.

Art. 5

(Attività esercitate)



Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- assistenza e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- turismo di interesse sociale e culturale;
- contrasto alla povertà educativa e prevenzione della dispersione scolastica;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- realizzazione di orti e giardini sociali;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra

i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione del volontariato e dei diritti umani, civili,

sociali, e politici delle pari opportunità;

- interventi di richiesta di affidamento e riqualificazio-

ne dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con

particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e

ai disabili;

- promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni

intergenerazionali;

- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e sto-

rico (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), ivi comprese le bi-

blioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409/63.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione

e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di

terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con sog-

getti terzi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione

esercita e organizza inoltre le seguenti attività:

- assiste le associazioni territoriali affiliate all'Asso-

ciazione avuto riguardo alle varie attività di promozione so-

ciale e di servizi alla persona svolte dalle associazioni af-

filiate;

- promuove, organizza e coordina i rapporti tra gli associati;

- fornisce ogni forma di consulenza e supporto agli associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Al riguardo, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al



cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6

(Norme regolatrici della Associazione)

Le norme che regolano il funzionamento della associazione, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per attuarli sono contenuti nel presente atto e nello statuto che, previa lettura, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 7

(Organi della Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio di Garanzia.

Le attribuzioni degli organi sono stabilite dallo Statuto.

Art. 8

(Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale e Cariche sociali)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 25 (venticinque) membri compreso il Presidente.



La maggioranza dei suoi componenti deve essere espressione dei Soci Affiliati dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri, i quali resteranno in carica per 4 (quattro) anni.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nelle persone dei signori:

.. Alberto ORANGES

.. Giovanni ORSINI

.. Cecilia DE LAURENZI

.. Francesco BARRA

.. Vito CHIECO

.. Giovanni Biagio CIARLONE

tutti sopra generalizzati, che presenti accettano la carica, nonché il signor:

.. Adriano MUSI nato ad Arpino (Frosinone) il giorno 11 giugno 1948.

I membri del Consiglio Direttivo sono tutti domiciliati presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci dell'Associazione dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associa-

zione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo per i primi 4 (quattro) anni il signor Alberto Oranges.

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, su proposta del Presidente, un Responsabile Amministrativo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il primo organo di controllo viene nominato per quattro anni nelle persone di

- Sergio Scibetta, nato a Rossano il 12 ottobre 1946;

- Paolo Grecco, nato a Marino il 10 maggio 1958;

- Gianluca Marta, nato a Roma il 6 maggio 1975,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della associazione.

Art. 9

(Terzo Settore e normativa transitoria)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo

Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

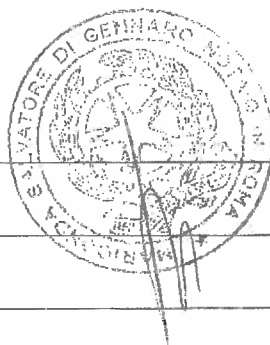
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 10

(Spese del presente atto)

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai componenti i quali,



da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro vo-

lontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 18,15.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagi-
ne undici e fin qui della dodicesima a macchina ed in piccola
parte a mano.

F.ti: Alberto ORANGES

Giovanni ORSINI

Cecilia DE LAURENZI

Francesco BARRA

Vito CHIECO

CIARLONE Giovanni Biagio

Norberto Maria FILIPPIDI

CAMPANA Vittorio

BENEDETTINI Maria

Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato "A" Rep.n. 15428/10407

Statuto dell'Associazione Nazionale di Promozione Sociale

"ADA con per la promozione sociale - APS"

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede legale nel Comune di Roma, l'Associazione Nazionale di Promozione Sociale denominata "ADA con per la promozione sociale - APS" (di seguito, per semplicità, l'"Associazione").

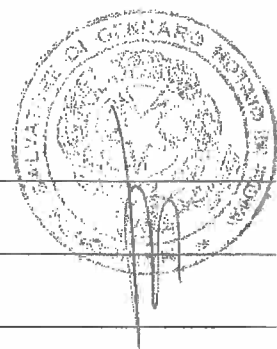
L'Associazione, quale ente del terzo settore non commerciale e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è costituita a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) - in particolare del Titolo V, Capo II, "Delle associazioni di promozione sociale" - e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro. In essa, a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione, altresì, non è una formazione o un'associa-



zione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

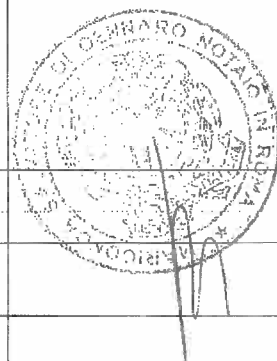
Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:



- assistenza e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- turismo di interesse sociale e culturale;
- contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- realizzazione di orti e giardini sociali;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione del volontariato e dei diritti umani, civili,

sociali, e politici delle pari opportunità;

- interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;

- promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;

- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409/63.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività:

- assiste le associazioni territoriali affiliate all'Associazione avuto riguardo alle varie attività di promozione sociale e di servizi alla persona svolte dalle associazioni affiliate;

- promuove, organizza e coordina i rapporti tra gli associati;

- fornisce ogni forma di consulenza e supporto agli asso-

ciati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Al riguardo, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestio-



ne sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con reti associative, reti associative nazionali, associazioni, istituti, fondazioni, cooperative e imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine consentito dalla normativa vigente e comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'As-



sociazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea Nazionale e potranno essere consultati da ogni socio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svol-

gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Art.10 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi di Enti Pubblici e privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di in-

teresse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto,
e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.



Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nelle ipotesi previste dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea Nazionale dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 22 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

I soci dell'Associazione sono di tre categorie: Associati e Soci Aggregati, persone fisiche, e Soci Affiliati.

La qualità di Associato è attribuita a chiunque aderisca all'Associazione, attraverso l'iscrizione a un Socio Affiliato, accettandone le finalità e gli scopi e s'impegni a partecipare alle attività sociali e a osservare lo statuto, il regolamento nazionale e le delibere degli Organi sociali.

Tutte le persone fisiche possono associarsi senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché ne condividano i valori e le finalità espresse nel presente statuto.

Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene tramite i Soci Affiliati dell'Associazione.

Possono affiliarsi all'Associazione, quali Soci Affiliati, tutte le associazioni dotate o meno di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, che abbiano sede legale in Italia e non abbiano scopo di lucro. Possono altresì aderire enti del terzo settore o enti senza fini di lucro a condizione, relativamente a questi ultimi, che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociali affiliate.

In particolare, possono essere Soci Affiliati dell'Associa-



zione, le associazioni di promozione sociale costituite a norma della legge n. 106/2016 e del Codice del Terzo Settore iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello statuto, del regolamento nazionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione; adottano la denominazione "ADA con..." seguita dall'individuazione del territorio di riferimento e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ma sono in ogni caso giuridicamente ed amministrativamente autonomi e indipendenti circa gli impegni assunti di ogni natura.

I Soci Affiliati, infatti, svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma e indipendente e, pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo nei confronti di terzi.

L'uso della denominazione e dei segni distintivi "ADA con..." sono disciplinati dal regolamento nazionale.

La persona fisica che intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al consiglio direttivo dell'associazione affiliata all'Associazione una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indi-

		rizzo di posta elettronica.
		L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e
		annotata nel libro degli associati dell'associazione affilia-
		ta all'Associazione.
		Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere perma-
		nente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto e
		dal regolamento. Non sono ammesse partecipazioni temporanee,
		né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita as-
		sociativa.
		Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle
		quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee delle
		associazioni affiliate all'Associazione, di eleggere gli or-
		gani sociali e di esservi eletti negli organi sociali delle
		associazioni affiliate all'Associazione. I soci minorenni ac-
		quisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggio-
		re età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti socia-
		li da chi ne esercita la potestà genitoriale.
		Le associazioni di promozione sociale costituite a norma del-
		la legge n. 106/2016 e del Codice del Terzo Settore iscritte
		e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione so-
		ciale" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore che in-
		tendono aderire all'Associazione in qualità di Soci Affiliati
		devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio
		Direttivo Nazionale allegando:
		- copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;



- copia dell'eventuale regolamento interno;
- una scheda informativa contenente: indirizzo, recapiti telefonici, mail e sito internet;
- una descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno e delle attività programmate;
- il numero dei soci;
- la composizione dei propri organi istituzionali;
- copia del verbale dove risulta l'accettazione della adesione all'Associazione.

Sono Soci Aggregati dell'Associazione le persone fisiche componenti gli Organi - ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Collegio di Garanzia - dell'Associazione nazionale in carica.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare gli statuti e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo - rispettivamente nell'Associazione e nelle associazioni affiliate - tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza degli statuti, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione e dalle associazioni affiliate;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o delle associazioni affiliate derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o

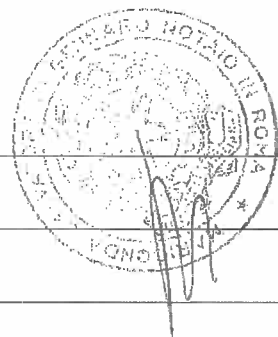
della associazione affiliata.

Art. 16 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o della associazione affiliata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per omesso versamento, alle scadenze stabilite, delle quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici richiesti.

Competenti in merito alla revoca della qualifica di socio, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, per i Soci Affiliati e i Soci Aggregati e gli organi disciplinari della associazione affiliata per gli Associati. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il Socio Affiliato o il Socio Aggregato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, al Collegio di Garanzia, che delibera sulla richiesta, se non esplicita-



mente convocato, in occasione della prima convocazione utile.

Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della asso-

ciazione affiliata, l'Associato può ricorrere agli organi

statutari competenti di tale associazione affiliata all'Asso-

ciazione, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso,

i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divi-

sione del fondo comune né pretendere la restituzione della

quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio di Garanzia.

Art. 18 L'Assemblea Nazionale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applica-

zione degli indirizzi generali di carattere politico e pro-

grammatico. È composta dai Soci Affiliati - attraverso i ri-

spettivi legali rappresentanti o persone delegate - in regola

con il versamento delle quote sociali alla data della sua

convocazione e dai Soci Aggregati.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.



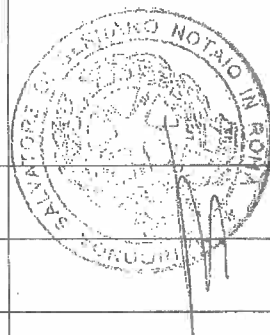
Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea Nazionale in via ordinaria:

- approva entro 120, ovvero nel maggior termine di 180, giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;

	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-	
	ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;	
	in via straordinaria:	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	- delibera lo scioglimento, con la maggioranza qualificata	
	di cui al successivo art. 27 del presente statuto;	
	- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in	
	prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno	
	la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione,	
	che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è	
	valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conforme-	
	mente alle disposizioni del Codice civile.	
	I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro	
	socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di	
	convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a	
	un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla	
	sua.	



Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le votazioni sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo Nazionale

È eletto dall'Assemblea Nazionale. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 25 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere espressione dei Soci Affiliati dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Nazionale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e

Istituzioni del territorio;

- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali,

nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti

privati;

- attua gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale;

- assegna gli incarichi di lavoro;

- approva i programmi di Attività;

- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere ine-

renti alla attività sociale;

- coadiuva il Presidente nella predisposizione, ai sensi

degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, dei bilanci

da presentare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;

- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea Nazionale;

- documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella re-

lazione al bilancio o nella relazione di missione.;

- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente,

il Vice Presidente;

- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità

di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché

la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Asso-



ciazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente capoverso avrà effica-

cia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, su proposta del Presidente, un Responsabile Amministrativo.

Al Responsabile Amministrativo spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservare la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa della Associazione, sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso, con firma congiunta con quella del Presidente.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci dell'Associazione.

Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Nazionale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente.

Predispose per l'Assemblea Nazionale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. E-



esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 Il Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le relative funzioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua cessazione, fino a nuova elezione. Il Vice Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 22 L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-

lità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea Nazionale ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da 3 (tre) componenti ai quali si applicano l'art. 2399 C.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità e devono essere dottori commercialisti iscritti all'albo professionale; peraltro, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 Codice civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

Art. 23 Il Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da 5 (cinque) componenti eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea Nazionale, di cui 2 (due) scelti tra i rappresentanti dei soci che non ricoprono cariche negli organismi dell'Associazione e 3 (tre) scelti tra persone dotate di specifiche competenze in materia giuridica e di Terzo Settore.



Il Collegio di Garanzia elegge al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, vengano a mancare uno o più componenti del Collegio di Garanzia, essi devono essere sostituiti a partire dal primo dei non eletti.

Il Collegio di Garanzia dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto eventualmente insorte tra gli associati, o tra essi e gli organismi e/o componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi. Giudica sui ricorsi avverso le eventuali decisioni e sanzioni comminate dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio di Garanzia dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Collegio di Garanzia partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto deliberativo.

Art. 24 Onorabilità e incompatibilità

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Setto-

re di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo

Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale

rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo

48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non

commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del citato

D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inol-

tre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni

fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al

pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai

registri esistenti.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica

quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive mo-

dificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme

del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione,

nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è

riconducibile al Codice del Terzo Settore e successive modi-

ficazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di

attuazione e alla normativa specifica di settore, decide

l'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'atti-

vità o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico

nazionale del Terzo Settore.

Art. 28 Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

F.ti: Alberto ORANGES

Giovanni ORSINI

Cecilia DE LAURENZI

Francesco BARRA

Vito CHIECO

CIARLONE Giovanni Biagio

Norberto Maria FILIPPIDI

CAMPANA Vittorio

BENEDETTINI Maria

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di parte.

Roma, 22 luglio 2019

Salvatore Mariconda

Notaio

